



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PUGLIA SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

BOTTAZZI COSIMO Presidente

GABRIELI GASPARE Relatore

MEMMO SERGIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2241/2017
depositato il 22/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 2674/2016 Sez.4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE LECCE

contro:

~~_____~~

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO N. 12 73100 LECCE

proposto dall'appellante:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCE

difeso da:

~~_____~~

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592015/

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592015/

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 2241/2017

UDIENZA DEL

15/01/2021 ore 09:30

N° 374/2021

PRONUNCIATA IL:
15 GEN. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
29 GEN. 2021

Il Segretario
Vittorio MURA





OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE

In data 5.8.2015 Equitalia Sud Spa, notificava alla società in liquidazione, una cartella di pagamento, con la quale richiedeva il pagamento di € 35.297,37 per omesso pagamento di IRES, IRAP e IVA per l'anno 2010.

La società, inviava, in data 19.9.2015, al concessionario della riscossione istanza di annullamento della citata cartella esattoriale, ai sensi della L.228/2012, art.1 comma 537, con allegata documentazione, con cui lamentava una serie di vizi della cartella, l'intervenuta decadenza ed il pagamento di gran parte delle somme richieste.

La Concessionaria avrebbe dovuto inoltrare la richiesta all'Agenzia delle Entrate, entro dieci giorni e sospendere gli atti di riscossione, senza effettuare alcun vaglio proprio, in attesa di conoscere i provvedimenti dell'Ente impositore.

La Concessionaria, invece non ha trasmesso l'istanza all'Agenzia, o almeno ciò non risulta in atti, ed ha proceduto nei confronti del contribuente con l'atto di pignoramento.

La ricorrente faceva presente l'illegittimità del comportamento della Concessionaria e chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale.

Sia l'Agenzia delle Entrate, che la Concessionaria si costituivano con proprie memorie, la prima per rappresentare la propria estraneità al fatto, non avendo mai ricevuto l'istanza proposta dalla contribuente e la seconda per sostenere la correttezza del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale riconosceva la correttezza delle doglianze dalla ricorrente ed accoglieva il ricorso, compensando le spese.

Propone appello Equitalia Sud Spa per contestare la sentenza dei primi Giudici che avrebbero errato nella interpretazione della legge, riconoscendo la legittimità delle argomentazioni sostenute dalla ricorrente; sostiene Equitalia che le contestazioni mosse nell'istanza in autotutela non potevano mai essere accolte, poiché la documentazione allegata si riferiva a tributi diversi e quindi dovevano necessariamente essere respinti.

Ripropone la propria interpretazione della normativa che evidenzia la correttezza e legittimità del proprio operato.

Chiede la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna alle spese.

La società ricorrente si costituisce con proprie memorie, attraverso le quali ripercorre la normativa all'epoca vigente e sostiene, ricorrendo anche a citazioni giurisprudenziali, la legittimità e correttezza delle proprie richieste. Rappresenta



l'erroneità delle argomentazioni dell'appello che ha citato il nuovo testo della Legge n.228/2012 del 22/10/2015 successivo all'istanza proposta del 15/09/2015

Insiste per la conferma dell'impugnata sentenza con condanna alle spese. Chiede che la Commissione non tenga conte dei motivi nuovi esposti nell'appello dalla Concessionaria.

OSSERVA

La Concessionaria EQUITALIA SUD Spa propone appello per contestare la sentenza emessa n. 2674/04/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale in data 15.09.2016. Nell'appello l'attuale Agenzia per la riscossione, ripresenta tutti i motivi di difesa già proposti in prime cure, sostiene la correttezza del proprio operato e contesta le motivazioni della sentenza, chiedendo la riforma della stessa e la conferma della legittimità del proprio operato.

Questa Commissione, esaminati i fatti, considerata la inconsistenza ed infondatezza dei motivi d'appello dispone la conferma dell'impugnata sentenza e rigetta l'appello.

Preliminarmente è doveroso precisare che contestazioni nuove e diverse da quelle già proposte in primo grado non verranno tenute in alcuna considerazione.

Nella sentenza dei primi Giudici vengono esaminati i fatti e con motivazioni chiare, ineccepibili e che si condividono, vengono illustrati tutti i motivi che hanno portato al rigetto del ricorso.

L'Agenzia per la riscossione propone le medesime argomentazioni già respinte, si aggrappa a modifiche legislative successive (nuovo testo della L.228/2012, successivo alla presentazione dell'istanza) e pretende di ottenere la riforma della sentenza appellata senza alcun valido motivo, non volendo riconoscere l'errore procedurale commesso.

Come esposto in atti, il ricorrente aveva inviato istanza di annullamento alla Concessionaria, dimostrando la presenza di evidenti errori nella cartella di pagamento ricevuta. L'istanza presentata era sostenuta da documentazione probante che dimostrava come parte dei tributi richiesti erano stati già pagati. Il Concessionario.

Questa Commissione eviterà di ripetere quello che la legge n.228/2012, all'epoca vigente, disponeva in merito ai comportamenti del Concessionario: commi 537, 538 e 539, commi letteralmente riportati nella sentenza di primo grado nella prima parte della motivazione e che debbono essere condivisi, tuttavia occorre ripetere ancora una volta che il concessionario avrebbe dovuto trasmettere tempestivamente la dichiarazione del



contribuente all'Ente Creditore, il quale entro sessanta giorni trasmetterà al concessionario ed al debitore comunicazione dell'esito dell'esame della documentazione ricevuta; trascorsi poi 220 giorni dalla data di presentazione della comunicazione al concessionario. Le partite indicate dal debitore sono annullate a discarico.

La procedura indicata, riportata chiaramente nella sentenza e negli atti presentati dal ricorrente, non è stata correttamente eseguita dall'Agenzia della riscossione, che ha ritenuto, errando di poter decidere in proprio e rigettare le richieste del contribuente.

Quello che occorre decidere, in questa fase del giudizio, non è più l'esame della correttezza o meno dei vizi eccepiti dal contribuente nella propria istanza, ma solo la valutazione della correttezza del comportamento della Concessionaria e l'annullamento che si verificato a seguito della mancata risposta dell'Ente impositore.

Lo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni conferma che l'istanza del ricorrente non è stata mai trasmessa all'Ente Impositore e che quindi il concessionario non ha rispettato quanto disposto dalla L.228/2012, commi 537 e seguenti. La omissione dell'inoltro dell'istanza del contribuente, nei tempi e nei modi previsti e richiamati in atti, ha prodotto inesorabilmente l'annullamento della pretesa tributaria, trascorsi i 220 giorni più volte richiamati.

Per tutto quanto sopra esposto ed in accordo con tutto quanto dettagliato dai primi Giudici, questa Commissione rigetta l'appello di Equitalia Servizi di riscossione Spa e conferma l'impugnata sentenza.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Lecce, li 15 gennaio 2021

IL RELATORE

IL PRESIDENTE



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA SEZ.STACCATA DI LECCE SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori (celebrazione ex-art. 27 co.2 D.L. n. 137/2020 convertito in L. n.176/2020):

- BOTTAZZI COSIMO Presidente e Relatore
- MEMMO SERGIO Giudice
- CAZZOLLA FERNANDO ANTONIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

ORDINANZA COLLEGALE DEFINITIVA

- sull'istanza di correzione relativa al R.G.Appelli n. 2241/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 2674/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE LECCE

contro:

difeso da:
SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO N. 12 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCE

difeso da:

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592015
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592015

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 2241/2017

UDIENZA DEL

24/09/2021 ore 09:30

N ~~1641~~ 12021

PRONUNCIATA IL:

24 SET . 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 SET. 2021

Il Segretario

Maria Grazia Tornese





(segue)

La Commissione,

- letta l'istanza e ritenuta la sua fondatezza;
- visti gli articoli c.p.c. n° 287 e 288;

DECRETA quanto segue:

è disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Commissione n.° 374/23/2021 pronunciata il 15.01.2021 depositata in data 29 gennaio 2021, nel senso che il dispositivo va integrato *"con distrazione in favore dell'Avv. Matteo Sances, procuratore dichiaratosi antistatario."*

Manda la Segreteria per le annotazioni della presente correzione a margine dell'originale della sentenza sopra citata.

Lecce, 24 settembre 2021

.....
Il Presidente

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 2241/2017

UDIENZA DEL

24/09/2021 ore 09:30